



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2019.

I –Introduzione generale

1. Premessa

-il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative re m un e razioni;

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle *amministrazioni*, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

-il termine originario entro cui procedere all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie era quello del 31 marzo 2015;

-la norma surriferita conferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) , e viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-in sede di istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Consiglio comunale a seguito della dichiarazione di dissesto, il Ministero dell'interno con nota protocollo n. 33668 del 7 marzo 2017 (acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4876), tra le altre cose, ha chiesto l'invio del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

-l'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ,prescrive:

al co. 1: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

al comma 2: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

al co. 3: I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

al co. 5: I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;

al co. 7.: La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

l'art. 26, co. 12-quinquies dello stesso decreto:

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

l'art. 24, co. 1, del richiamato Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute, al fine di verificare la loro non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero il loro mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o il loro confluire in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sì da determinare la loro alienazione o l'applicazione delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

2. RICOGNIZIONE

Dal combinato disposto degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017; si evince che l'obbligo della ricognizione annuale per fini di revisione delle società ed organismi partecipati. La presente revisione è effettuata alla data del 31 dicembre 2018 ed è mirata a dare l'indicazione puntuale delle partecipazioni dell'Ente e di verificarne l'utilità oppure il mancato possesso dei requisiti per il mantenimento.

Le partecipazioni consentite sono elencate all'art. 4 del citato D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

La revisione è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato secondo quanto prescritto dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti e va trasmessa alla Struttura di monitoraggio.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

La revisione delle partecipate va approvata, con apposito atto deliberativo, dal Consiglio Comunale, cui competono le ulteriori deliberazioni in materia di cessioni, scioglimenti,

accorpamenti, fusioni.

La costituzione e lo scioglimento delle società sono disciplinate dal codice civile. Infatti, ai sensi dell'art. 20, co. 5 del citato D.Lgs. 175/2016, al co. 5: I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;

4. Finalità istituzionali

Le finalità della normativa recata dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è mirata ad impedire la costituzione di società e organismi partecipati che non abbiano i requisiti prescritti dall'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016.

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di MUSSOMELI partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord, Società Consortile s.p.a. per azioni per una percentuale di partecipazione pari al 8,26% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 10.104,00;
2. ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE per una percentuale di partecipazione pari al 7,64% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 76.400,15;
3. S.R.R. Servizi e Impianti, Società *in house* a responsabilità limitata, unipersonale, di nuova costituzione (rep. n. 26152 del 09/03/2017), alla quale il Comune partecipa in via indiretta in qualità di socio dell'ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord;
4. ATO IDRICO 6, Consorzio IN LIQUIDAZIONE con una percentuale di partecipazione pari al 3,73%
5. GAL “TERRE DEL NISSENO”, Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari al 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 420,00;
6. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.c.p.a., per una percentuale di partecipazione pari al 0,50% che corrisponde ad una quota di partecipazione di lire 1.000.000 pari ad euro 516,46;

III – Il Piano di revisione e di razionalizzazione

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 122.268,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	8,26%
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Mussomeli all'8,26% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale.

il mantenimento di detta partecipazione è un obbligo di legge in quanto la Società coordina la gestione del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è totalmente dedicata agli enti pubblici che la partecipano svolgendo di fatto un pubblico servizio obbligatorio per i medesimi enti.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	ATO Ambiente CL 1
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	7,64%
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Mussomeli al 7,64% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale ed è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord e dalla Società di gestione SRR Servizi e Impianti.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	ATO IDRICO 6
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A Caltanissetta
ANNO SCADENZA	31/12/2032
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	3,73%
FORMA GIURIDICA	Consorzio
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Mussomeli al 3,73% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dal Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ex Provincia Regionale

La Società ha per oggetto la gestione e l'Organizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e programmazione e controllo della gestione del medesimo servizio.

La società è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2013.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	GAL "TERRE DEL NISSENO"
SEDE LEGALE	Viale Regina Margherita n. 28 (c/o Palazzo Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ex Provincia Regionale) - Caltanissetta
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22%
FORMA GIURIDICA	Società Consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Mussomeli al 2,22% partecipata per la restante quota da altri Comuni e da altri soggetti pubblici e da privati

Il gruppo di azione locale "TERRE DEL NISSENO" è una società consortile istituita nell'ambito del Programma "LEADER" di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020. Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile e se ne propone il mantenimento fino al raggiungimento degli obiettivi.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO
SEDE LEGALE	Viale Regina Margherita n. 28 (c/o Palazzo Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ex Provincia Regionale) - Caltanissetta
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	£. 200.000.000 pari ad € 103.291,38
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	0,50%
FORMA GIURIDICA	Società Consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Mussomeli allo 0,50% partecipata per la restante quota da altri Comuni e da altri soggetti pubblici e da privati

La Società costituita ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale per l'agricoltura del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ex Provincia Regionale, fornendo informazioni per la realizzazione di interventi di promozione del territorio, di assistenza alle imprese operanti nel territorio e per fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnico-economica- finanziaria e se ne propone il mantenimento fino al raggiungimento degli obiettivi.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (DETENUTE TRAMITE):

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	S.R.R. Servizi e Impianti società in <i>house</i> a responsabilità limitata
SEDE LEGALE	Piazza Della Repubblica sn - Mussomeli
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€. 10.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	Si tratta di una partecipazione indiretta.
FORMA GIURIDICA	Società in <i>house</i> a responsabilità limitata
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata in via indiretta in qualità di socio dell'ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord

La Società ha per oggetto:

- la realizzazione e/o gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
- attività di autotrasporto, anche per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari;
- gestione di servizi pubblici in quanto strettamente connessi con le attività sopra descritte, ad esempio la gestione dei Centri di Raccolta, la cui gestione associata risponda all'interesse delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili ecc.;
- gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e

-
- intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;
 - manutenzione del verde pubblico e altri servizi ambientali;
 - bonifica dei siti inquinanti;
 - produzione di energia.

Il mantenimento di detta partecipazione è obbligatorio in quanto la Società gestisce il servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è totalmente dedicata agli enti pubblici appartenenti alla SRR 3 Caltanissetta - Provincia Nord, che la partecipano tramite la stessa SRR, svolgendo di fatto un pubblico servizio obbligatorio per i medesimi enti.